

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **426/1992** (ECLI:IT:COST:1992:426)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **21/10/1992**; Decisione del **22/10/1992**

Deposito del **09/11/1992**; Pubblicazione in G. U. **18/11/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18831 18832**

Atti decisi:

N. 426

## ORDINANZA 22 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Mandini Barbara e la s.p.a. Adanti Solazzi e C., iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Barbara Mandini contro la S.p.a. Adanti Solazzi e C. per ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento intimatole e la condanna del datore di lavoro a pagare - oltre al risarcimento del danno come previsto dall'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - l'indennità che, a mente del successivo quinto comma, il lavoratore ha facoltà di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 10 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 18, quinto comma, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente - il quale si richiama alle osservazioni già svolte dal Pretore di Varese, Sezione distaccata di Gavirate, nell'ordinanza del 18 giugno 1991 - la norma impugnata, "rafforzando ulteriormente la posizione dei lavoratori appartenenti alla categoria più garantita, incrementa la distanza tra i due gradi di tutela (scil. contro il licenziamento) attualmente esistenti";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di applicabilità della norma denunciata o, in subordine, infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta, non essendo palesemente arbitraria l'interpretazione seguita dal giudice a quo, secondo cui la pretesa dell'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, quinto comma, è deducibile nello stesso giudizio di impugnativa del licenziamento, in via di cumulo condizionale con la domanda prevista dal primo comma;

che, nel merito, la medesima questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 81 del 1992, e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 160 del 1992;

che, allo stato, la Corte non ravvisa ragioni per mutare tale giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*